Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8126

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Rj.Mo. (C.U.I. (Omissis)) nato in T il (Omissis)

avverso il decreto del 30/01/2026 del Giudice di Pace di Brindisi

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Luigi Birritteri, che conclude per l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore:

l'avv. Salvatore Centonze si riporta al ricorso e alla memoria integrativa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 30 gennaio 2026 il giudice di pace di Brindisi ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Brindisi emesso dal Questore di Padova, in data 26/01/2026, nei confronti di Re.Mo., finalizzato alla sua espulsione dal territorio nazionale disposta dal Prefetto di Padova il 26/01/2026, espulsione non immediatamente eseguibile per la necessità di approfondire gli accertamenti sulla identità dell'espulso e di reperire i documenti di viaggio.

Il giudice, ribadita la propria competenza territoriale, ha ritenuto che il trattenimento sia stato disposto legittimamente, essendo il soggetto un cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, per la sopravvenuta revoca di quello a lui concesso a causa della sua pericolosità, ed essendo stata tale pericolosità valutata in base ai numerosi procedimenti penali pendenti a suo carico.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Re.Mo., per mezzo del suo difensore avv. Salvatore Centonze, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998.

All'udienza di convalida del trattenimento il ricorrente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Brindisi perché il questore di Padova, nel disporre il trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi, non ha rispettato il criterio della prossimità stabilito dall'art. 14, comma 1, T.U.I., sulla base del quale deve, invece, essere individuato il giudice di pace competente per la convalida. Il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la sua competenza si radichi in base al luogo in cui è fisicamente eseguito il trattenimento, anziché in base al centro più vicino al luogo in cui questo viene disposto: in base a tale criterio, la competenza verrebbe determinata in modo arbitrario dal Ministero dell'Interno, che può disporre il trasferimento del trattenuto in un altro centro, a sua discrezione e con provvedimento non sindacabile, così sottraendo il soggetto al giudice naturale precostituito per legge.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, per la sua contraddittorietà, con violazione degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286/1998.

Il giudice di pace ha dichiarato di convalidare sia il trattenimento del ricorrente, sia il diverso provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto, in realtà, dal Prefetto ma mai emesso dal questore, benché necessario ai sensi dell'art. 13, comma 5 - bis, T.U.I., e tale decisione rende manifesta la illegittimità e la contraddittorietà del suo provvedimento.

La sequenza procedimentale prevede che al decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso dal prefetto, faccia seguito il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso del questore, soggetto a convalida entro quarantotto ore; se, come in questo caso, il questore non può eseguire l'accompagnamento, per le difficoltà che lo rendono impossibile, egli dispone il trattenimento dello straniero, anch'esso soggetto a separata convalida. Trattasi di una sequenza procedimentale necessaria, nel senso che ogni provvedimento trae la sua legittimazione dal provvedimento precedente, per cui la mancanza del decreto di allontanamento, che il questore non risulta avere mai emesso, comporta la mancanza del necessario presupposto del decreto di trattenimento e lo rende nullo.

La convalida, da parte del giudice di pace, di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera mai emesso dal questore rende invalida e nulla anche la convalida del decreto di trattenimento, di cui il giudice avrebbe dovuto rilevare la nullità.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge penale e processuale, per la mera apparenza della motivazione.

Il giudice di pace non ha verificato le ragioni del trattenimento, che sono solo quelle di rendere effettivo e più rapido il rimpatrio, ed ha motivato la convalida per ragioni diverse e non contemplate dalla legge. Il decreto del questore giustifica il trattenimento con la necessità di procedere ad accertamenti circa l'identità e la nazionalità del ricorrente, ma non la documenta, per cui la motivazione del giudice è meramente apparente.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. In data 20/02/2026 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ribadisce i motivi del ricorso, ed in particolare l'eccezione di incompetenza del giudice di pace di Brindisi, per essere competente il giudice di pace di Padova quale sede dell'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento di trattenimento, in ossequio al principio generale del foro della pubblica amministrazione, che attribuisce la competenza al giudice del luogo ove ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La competenza per la convalida del trattenimento adottato con decreto del questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 è stabilita, dal comma 3 della norma stessa, con riferimento al luogo in cui è eseguito il trattenimento. L'art. 14, comma 3, T.U.I. prescrive, infatti, che "Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida": in assenza di altre e più specifiche disposizioni, l'unica interpretazione consentita dalla lettera della legge è quella di individuare il giudice "territorialmente competente" in quello

competente con riferimento al luogo ove trovasi il centro stesso, essendo altrimenti priva di senso l'indicazione del questore di tale luogo come quello onerato della trasmissione degli atti per l'udienza di convalida.

La scelta del legislatore appare non irragionevole: la prossimità tra il soggetto trattenuto e il giudice competente per la convalida può più facilmente consentire la diretta partecipazione del primo all'udienza, il contatto di questi con il difensore nominato per assisterlo, specialmente se nominato d'ufficio, il contatto del difensore con il giudice stesso e con la cancelleria, per l'eventuale deposito di memorie e documentazione. La disposizione dell'art. 14, comma 4, T.U.I. evidenza, infatti, che la ragione dell'attribuzione della competenza territoriale al giudice di pace del luogo ove il trattenimento viene eseguito è quella di facilitare la partecipazione del trattenuto all'udienza, dal momento che essa prevede che "l'interessato è ... condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza", mentre l'autorità che ha adottato il provvedimento può scegliere di non parteciparvi, e comunque può farlo attraverso funzionari appositamente delegati. La previsione della partecipazione dell'interessato all'udienza mediante collegamento a distanza, contenuta nel comma 4 - bis della norma, è stata introdotta con il d.l. 10/03/2023 n. 20, conv. con legge 05/05/2023 n. 50, per rispondere all'esigenza di assicurare la partecipazione dell'interessato all'udienza evitando le difficoltà spesso connesse al suo accompagnamento, ma non muta la previsione di base, contenuta nel quarto comma, né può incidere sull'attribuzione della competenza territoriale del giudice.

La possibilità che, con l'attribuzione della competenza territoriale al giudice che ha sede nel luogo di esecuzione del trattenimento, l'autorità amministrativa, segnatamente la Direzione centrale dell'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno, possa "scegliersi" il giudice a cui chiedere la convalida del relativo provvedimento, come illustrato dal ricorrente, rappresenta l'esito di una possibile patologia, che trova i suoi correttivi nel sistema delle impugnazioni. La disposizione adottata dal legislatore, in ogni caso, non viola l'art. 25 Cost., come paventato dal ricorrente, perché il giudice precostituito per legge è quello indicato dall'art. 14, comma 4, T.U.I. Inoltre, i tempi molto ristretti stabiliti per la procedura di convalida del provvedimento del questore rendono improbabile sia il trasferimento dello straniero in un altro centro, prima della fissazione dell'udienza, sia la concreta attuazione di un programma di individuazione del centro ove eseguire il trattenimento sulla base del giudice che provvederà alla convalida.

La procedura stabilita dall'art. 14, comma 1, T.U.I. per l'individuazione del centro ove eseguire il trattenimento, cioè per mezzo di una decisione insindacabile della Direzione centrale dell'Immigrazione, appare peraltro non irragionevole anche per una ragione organizzativa: la presenza in Italia di un numero limitato di centri di permanenza per il rimpatrio, al momento solo dieci, rende necessario il controllo da parte di un organo unico e centrale della distribuzione dei soggetti trattenuti e dell'assegnazione dei singoli posti. Tale limitato numero dei C.P.R., e la loro dislocazione, per lo più in zone prossime alla frontiera e nelle isole maggiori, rendono peraltro inevitabile, nella maggioranza dei casi, l'allocazione dello straniero colpito da un decreto questorile di trattenimento in un luogo distante da quello in cui tale provvedimento è stato adottato.

Con l'eccezione di incompetenza territoriale, in realtà, il ricorrente contesta la scelta della Direzione centrale dell'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno di disporre il proprio trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi, anziché in uno degli altri centri più vicini alla città di Padova, luogo di emissione del decreto soggetto alla convalida, benché il legislatore non abbia previsto la sindacabilità, da parte del giudice della convalida, del requisito della prossimità del centro.

L'eccezione di incompetenza, pertanto, è stata legittimamente respinta dal giudice della convalida, richiamando il criterio normativo di attribuzione della propria competenza territoriale. È appena il caso di sottolineare l'irrilevanza dell'affermazione, contenuta nella memoria depositata dal ricorrente, secondo cui la competenza dovrebbe essere attribuita al giudice di pace di Padova in applicazione del principio generale del foro della pubblica amministrazione, dal momento che il principio generale è, nel caso della competenza per la convalida dei decreti di trattenimento, derogato dalla norma di legge che stabilisce un criterio diverso. Peraltro, l'art. 25 cod. proc. civ. individua, quale foro della pubblica amministrazione, solo quello del "luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", rinviando quindi alla legge ordinaria per l'individuazione del giudice competente.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta l'avvenuta convalida, da parte del giudice di pace, di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera inesistente, perché mai emesso dal questore ai sensi dell'art. 13 T.U.I., e da tale mancata emissione fa discendere la nullità del decreto di trattenimento oggetto della convalida. La sua ricostruzione della sequenza procedimentale, su cui fonda le predette affermazioni, è però errata. È errata, in particolare, la sua affermazione della necessità di emissione, da parte del questore, del decreto di accompagnamento alla frontiera previsto dall'art. 13, comma 4, T.U.I., anche nel caso

in cui risulti immediatamente evidente che tale accompagnamento non è possibile, per le ragioni indicate nell'art. 14 D.Lgs. cit. In un simile caso, infatti, legittimamente il questore emette il solo decreto di trattenimento.

La sequenza procedimentale, pertanto, prevede in realtà che il decreto di trattenimento sia preceduto da un ordine di espulsione e di accompagnamento alla frontiera, e dalla verifica della non immediata eseguibilità di quest'ultimo.

Tale sequenza è stata rispettata, perché l'ordine di accompagnamento alla frontiera è stato emesso dall'autorità amministrativa, in questo caso il Prefetto di Padova, ed è stato sottoposto alla convalida, secondo il disposto dell'art. 13, commi 4 e 5 - bis, T.U.I., unitamente al decreto di trattenimento, così come consentito dall'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998. L'assunto secondo cui mancherebbe agli atti un provvedimento di accompagnamento alla frontiera, pertanto, è manifestamente infondato, essendo tale statuizione presente nel provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Padova, che è stato trasmesso al giudice di pace, come risulta dalla lettera di trasmissione del questore di Brindisi del 28 gennaio 2026.

In ogni caso, la mancata emissione da parte del questore di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera, che sarebbe risultato del tutto ineseguibile, non può essere causa di nullità del decreto di trattenimento, perché questo trova la sua legittimazione del decreto emesso dal prefetto che, come detto, contiene sia l'ordine di espulsione, sia l'ordine di accompagnamento alla frontiera del soggetto espulso.

Il giudice di pace, pertanto, legittimamente ha convalidato anche il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, dovendo egli verificare, secondo il disposto dell'art. 14, comma 4, T.U.I., la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, quali l'emissione di un decreto di espulsione e di un ordine di esecuzione del rimpatrio mediante accompagnamento alla frontiera.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Non vi è dubbio che anche nei confronti del decreto di convalida emesso dal giudice di pace possa essere dedotto il vizio di una motivazione inesistente o apparente: questa Corte, infatti, ha stabilito che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, Rv. 287890, citata nel ricorso stesso). L'apparenza o l'inesistenza della motivazione, peraltro, sono ravvisabili soltanto quando questa "sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682).

La motivazione del provvedimento impugnato è palesemente priva di tali vizi, dal momento che il giudice ha, in modo sufficiente, valutato la sussistenza sia "dei termini e dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5 - bis del D.Lgs.. 286/98", sia del requisito della pericolosità sociale del soggetto trattenuto, principale motivo della emissione del decreto di espulsione e di accompagnamento alla frontiera, nonché condizione posta a giustificazione del suo trattenimento. Il decreto emesso dal questore, infatti, afferma che sussistono le condizioni per disporre il trattenimento del ricorrente indicando, all'ultimo punto, la sua qualità di persona pericolosa per la sicurezza pubblica, e la sussistenza di tale requisito è stata valutata esplicitamente nel decreto di convalida, e confermata quanto meno con riferimento alle denunce per furto e rapina da lui riportate nell'anno 2024.

La legittimità del decreto di trattenimento, pertanto, è stata valutata e motivata con specifico riferimento ad una delle ragioni per le quali la misura è stata disposta. Tale motivazione è sufficiente per escludere il vizio di inesistenza o apparenza della motivazione, non essendo il giudice tenuto a verificare la sussistenza di tutti i motivi del trattenimento indicati nel provvedimento del questore, se quelli esplicitamente valutati sono sufficienti per ritenere legittimo il provvedimento da convalidare.

Pur in presenza delle superiori, assorbenti considerazioni, deve anche evidenziarsi, per completezza, che la sussistenza delle ragioni poste a base del decreto di trattenimento, in ordine alle quali il ricorso lamenta l'omessa motivazione, è pacificamente emersa nel corso del dibattimento, benché non esplicitamente richiamata nel provvedimento di convalida, avendo lo stesso ricorrente ammesso, nella sua audizione, di non detenere né il passaporto né il permesso di soggiorno, quest'ultimo perché revocato a causa della sua pericolosità sociale: tali dichiarazioni dimostrano la mancanza di documenti validi per l'espatrio, condizione che impedisce l'immediata esecuzione dell'ordine di espulsione ed impone il trattenimento, secondo la previsione dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.